



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2011** (duemilaundici) addì 28 del mese di Ottobre, alle ore 20.30 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale,

Il **CONSIGLIO COMUNALE**, convocato nelle forme di legge dal Consigliere Squizzato Giovanni con avviso in data prot. n. , si è riunito in **seduta straordinaria** pubblica di 1^a convocazione.

Il Sindaco e i Consiglieri Comunali sono:

n.	Pr./As.		n.	Pr./As.	
1	P	Dussin Luciano- Sindaco			
2	P	Squizzato Giovanni	17	P	Bisinella Patrizia
3	AG	Trentin Oscar	18	P	Andreatta Walter
4	P	Pasqualotto Stefano	19	P	Piva Sandra
5	P	Guidolin Luca	20	A	Pellizzari Pietro
6	P	Antonello Beppino	21	P	Sartor Donata
7	P	Didonè Gianluca	22	P	Baldassa Michele
8	P	Milani Tiziana	23	P	Sartoretto Sebastiano
9	P	Beraldo Valeriano	24	P	Vincenti Giuseppe
10	AG	Ballan Andrea	25	P	Beltramello Claudio
11	P	Didonè Michael	26	P	Sartor Alberto
12	P	Perin Cristiano	27	P	Magoga Elena
13	P	Battistel Gherardo	28	P	Gariboldi Muschietti Franco
14	P	Vanzo Franco	29	P	Basso Fiorenzo
15	P	Antonello Cristian	30	AG	Stocco Loris
16	P	Scandolara Massimo	31	P	Battocchio Ivano

Gli Assessori sono:

n.	Pr./As.		n.	Pr./As.	
1	P	Marcon Stefano			
2	P	Filippetto Roberto	5	P	Saran Giancarlo
3	P	Gerolimetto Nazzareno	6	A	Migliorino Marialuisa
4	A	Rosin Romeo	7	P	Pivotti Franco

Partecipa il **Segretario Generale** del Comune **Battaglia Agostino**.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza assume la Presidenza il **Consigliere Squizzato Giovanni** il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

N. 87

L.R. 8.7.2009 N. 14 'INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE' - APPROVAZIONE DISCIPLINA DI COMPETENZA COMUNALE.

OGGETTO: L.R. 8.7.2009 N. 14 'INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE' - APPROVAZIONE DISCIPLINA DI COMPETENZA COMUNALE.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso:

- che il Consiglio Regionale del Veneto, per promuovere il rilancio dell'attività edilizia e favorire l'utilizzo di tecniche sostenibili e fonti di energia rinnovabile, quindi con finalità di carattere economico, sociale ed ambientale, ha approvato, l'8.7.2009, la Legge Regionale n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche";
- che il Consiglio Comunale con deliberazione del 19.10.2009, n. 102, parzialmente modificata con deliberazione del 21.3.2011, n. 21, ha provveduto ad approvare i limiti e le modalità operative, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 14/2009 rispetto alla disciplina regionale;
- che con la legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, è stata modificata la L.R. 14/2009 ed è stata prorogata fino al 30 novembre 2013 l'applicazione delle disposizioni in essa contenute;
- che i Comuni, entro il 30 novembre 2011, possono deliberare se e con quali ulteriori limiti consentire gli interventi sugli edifici diversi dalla prima casa di abitazione e sugli immobili con destinazione produttiva, commerciale, direzionale o ricettiva;
- che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/2011 con l'entrata in vigore della legge stessa non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'art. 9, c. 5, della L.R. 14/2009;
- che gli interventi sulla prima casa di abitazione sono possibili già dall'entrata in vigore della nuova legge, con i limiti e le modalità stabilite dalla L.R.14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011;

Rilevato che la nuova formulazione della Legge Piano Casa, di cui alla Legge Regionale 8 luglio 2011 n. 13, all'art. 8 chiama i Comuni ad esprimersi entro il 30 novembre 2011 relativamente a:

- a) Se e con quali modalità consentire gli interventi ricadenti all'interno del centro storico (art. 9 comma1 lettera a);
- b) Se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli artt. 2, 3 e 4 (art. 9 comma 5);

Considerate:

- l'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
- la necessità di favorire la riqualificazione attraverso interventi edilizi che migliorino il tessuto urbano;
- la necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;

- l'esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del territorio e del suolo per gli aspetti ambientali, paesaggistici ed urbanistici, anche con riferimento al centro storico;
- l'opportunità di associare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici, nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;

Accertato che le disposizioni della predetta normativa hanno carattere straordinario e prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse;

Ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge di introdurre ulteriori limiti o modalità applicative;

Vista la Legge Regionale 8/7/2009 n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" nota come "PIANO CASA", pubblicata nel BUR n. 56 del 10/07/2009, entrata in vigore il giorno 11/07/2009, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 8/7/2011, n. 13;

Vista la Legge Regionale 27/06/1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 6/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 8/07/2009, n. 14, come modificata con la L.R. 26/2009;

Visto il PRG vigente e il PAT adottato;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 13 della L. 7/08/1990, n. 241 che esclude espressamente, dall'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

Considerato che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare "Urbanistica, Edilizia Privata e Sviluppo del Territorio" in data 27/10/2011;

Si propone al Consiglio Comunale:

- 1) - di applicare al proprio territorio la legge regionale 8 luglio 2009, n.14 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, con le limitazioni e modalità stabilite ai punti successivi per gli edifici diversi dalla prima abitazione.-
- 2) - di precisare che, ai fini dell'applicazione della L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii. per "disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente" (di cui all'art. 9, c. 8, della L.R. n. 14/2009) devono intendersi quelle contenute negli art. 873, 905, 906, 907 del Codice Civile, nel DM 1.4.1968 n. 1404, nel DM 2.4.1968, n. 1444 e nel D.P.R. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada);

3) - di approvare i limiti e le modalità operative, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 14/2009 e dell'art. 8, comma 4, della L.R. 13/2011:

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 2 - Interventi edilizi.

Comma 1:

Gli interventi di ampliamento di cui alla L.R. 14/09 sono subordinati al rispetto delle norme di ornato e di armonia estetica e alle norme igienico sanitarie.

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei vigenti regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici in materia di:

- standard urbanistici pubblici e privati secondo le disposizioni del vigente P.R.G.;
- di distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici, come disciplinate dalle N.T.A. e dal Regolamento Edilizio ad eccezione degli interventi edilizi di ampliamento di cui all'art. 2 della L.R. 14/2009 e di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 10 della L.R. 14/2009 localizzati in z.t.o. A per i quali è consentita la deroga alle disposizioni dell'art. 17.1 delle Norme di attuazione del PRG fatta salva l'applicazione delle norme del D.M. 02.04.1968, n. 1444;

La deroga alle disposizioni dei vigenti regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici in materia di altezze dei fabbricati è limitata per gli ampliamenti ammessi dalla L.R. 14/2009 e dalla presente delibera fino ad un massimo di un piano per gli edifici residenziali e 4 metri per le restanti destinazioni d'uso, sempre nel rispetto del D.M. 02.04.1968, n. 1444.

Qualora l'intervento di ampliamento interessi edifici ubicati in z.t.o. A l'altezza massima dell'edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico oggetto di specifica notifica ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei vigenti regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici per gli edifici esistenti ovvero per quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al Comune entro il 31.5.2011 e che siano inclusi nelle aree soggette a Piano Urbanistico Attuativo non ancora approvato o inclusi nelle aree oggetto di piani attuativi già approvati nel periodo di efficacia del piano attuativo stesso.

Nelle z.t.o. C1/Ru e B/Ru per le quali non sia stato già approvato il Piano attuativo previsto dal vigente P.R.G. sono consentiti gli interventi di cui all'art. 2 esclusivamente nei casi in cui l'avente titolo si impegni al contestuale allargamento stradale per tratto antistante l'edificio per almeno 3,50 mt dal centro strada esistente.

E' consentita la realizzazione dell'ampliamento di edifici esistenti, nei limiti previsti all'art. 2, qualora l'ampliamento ricada totalmente o parzialmente in aree incluse in piani urbanistici attuativi già approvati o in zone territoriali omogenee diverse ad esclusione delle z.t.o A ed F.

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 2 - Interventi edilizi

Comma 2:

Ai fini dell'applicazione nelle z.t.o. "E" dell'art. 2, c.2, per corpo edilizio contiguo già esistente si intende un edificio che, ancorché non aderente, deve trovarsi a distanza non superiore di 50 mt dal fabbricato esistente e nella medesima proprietà.

Può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato a distanza non superiore di 50 mt dal fabbricato esistente e nella medesima proprietà.

L'ampliamento su corpo edilizio contiguo di cui al comma precedente può comportare la realizzazione di una sola nuova abitazione ed il relativo titolo abilitativo è rilasciato ai richiedenti aventi titolo previa sottoscrizione di un atto d'obbligo, registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, contenente l'impegno a non cedere e/o non alienare a terzi l'unità immobiliare derivante dall'intervento di ampliamento, per un periodo di 10 anni, salvo trattasi di cessione a persone fisiche fino al terzo grado di parentela e affinità. L'atto d'obbligo non è dovuto nel caso di prima casa di abitazione.

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 2 - Interventi edilizi

Comma 4:

Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, organizzate con parti comuni, l'ampliamento è ammissibile solo qualora venga predisposto un unico progetto unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo.

E' consentito l'ampliamento puntuale dei corpi edilizi separati, di carattere accessorio e pertinenziale, di case a schiera.

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 2 - Interventi edilizi

Comma 5:

L'incremento del 10% di cui al comma 5 è consentito qualora l'utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile siano realizzate con potenza non inferiore a 3 Kw per ogni nuova unità immobiliare compresa la preesistente.

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 2 - Interventi edilizi

Comma 5 bis:

Qualora l'ampliamento del 15% di cui al comma 5 bis sia eseguito esclusivamente utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente o mediante la costruzione di un corpo edilizio separato sono comunque dovuti gli interventi di riqualificazione anche dell'edificio principale necessari per garantire la prestazione energetica alla corrispondente classe B.

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

L'applicazione della norma è subordinata alla predisposizione di un P.U.A. nel caso di ampliamenti che superino i seguenti limiti dimensionali:

- mc 1.000 di ampliamento nel caso di destinazione residenziale;
- mq 1.000 di ampliamento di Superficie Coperta nel caso di destinazione produttiva;
- mq 500 di ampliamento di Superficie Utile nel caso di destinazione terziaria.

I valori definiti nel precedente comma sono dimezzati in caso di ampliamento di edifici ubicati nella z.t.o. di tipo "A" dei centri storici.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della L.R. 14/2009 non è consentita la deroga alle disposizioni dei vigenti regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici in materia di:

- standard urbanistici pubblici e privati secondo le disposizioni del vigente P.R.G.
- di distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici;

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei vigenti regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici per gli edifici esistenti ovvero per quelli il cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al Comune entro il 31.5.2011 e che siano inclusi nelle aree soggette a Piano Urbanistico Attuativo non ancora approvato o inclusi nelle aree oggetto di piani attuativi già approvati nel periodo di efficacia del piano attuativo stesso.

Nelle z.t.o. C1/Ru e B/Ru per le quali non sia stato già approvato il Piano attuativo previsto dal vigente P.R.G. sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 esclusivamente nei casi in cui l'avente titolo si impegni al contestuale allargamento stradale per tratto antistante l'edificio per almeno 3,50 mt dal centro strada esistente.

Per gli interventi di cui all'art. 3 la superficie coperta complessiva non può comunque superare il 50% del lotto per gli edifici residenziali e il 70% del lotto per gli edifici ad uso diverso.

Per gli interventi relativi ai fabbricati ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo "E" posti in fascia di rispetto stradale per i quali la norma vigente prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione esterna alla fascia di rispetto, è consentito l'ampliamento fino ad un massimo del 40% del volume esistente, con il ricavo di un massimo di due unità, solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla L.R. 9 marzo 2007, n. 4.

La deroga alle disposizioni delle vigenti norme e regolamenti di piano relativa alle altezze dei fabbricati, è limitata fino ad un massimo di un piano per gli edifici residenziali e 4 metri per le restanti destinazioni d'uso, fatte salve maggiori altezze qualora trattasi di edifici situati in contesti edilizi sviluppati in altezza, nel rispetto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Qualora l'intervento di ampliamento interessi edifici ubicati in z.t.o. A l'altezza massima dell'edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico

oggetto di specifica notifica ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.

In caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. 380/2001 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della L.R. 14/2009, il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire. In tale istanza devono sempre essere chiaramente individuate in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi.

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 7 - Oneri e incentivi.

Non si applicano riduzioni al contributo di costruzione di cui all'art. 7, comma 1 bis, lettera b), per gli edifici adibiti ad uso diverso dalla prima abitazione del proprietario o avente titolo ad eccezione delle istanze intese ad ottenere il titolo abilitativo pervenute al Comune successivamente alla data di adozione del presente provvedimento da parte del Consiglio Comunale e qualora riguardino uno dei seguenti casi per i quali il contributo di costruzione è ridotto del 25%:

1. unità immobiliari adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale qualora l'avente titolo o la ditta insediata si impegni all'incremento del numero di occupati nell'azienda per un periodo di almeno 5 anni successivi al rilascio del certificato di agibilità mediante formalizzazione di un piano di sviluppo e previa approvazione da parte della Giunta Comunale;
2. edifici adibiti ad uso agricolo nel caso di richiesta presentata da imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 44, c. 2, della L.R. 11/2004 e previa presentazione del piano aziendale di sviluppo.

L'applicazione dell'articolo 7 della L.R. 14/2011 fa decadere l'applicabilità della riduzione prevista dalla delibera del Consiglio comunale n. 121 del 26 novembre 2006 relativa al Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di incentivazione della qualità edilizia.

Riferimento LRV n.14/2009 Art. 9 - Ambito di applicazione.

Gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4 della L.R. n.14/2009 non sono applicabili:

- a tutti i fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio ancorchè scaduto;
 - a tutti i fabbricati produttivi in zona impropria ancorchè non censiti dal vigente P.R.G.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera a), è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti in z.t.o. A ad esclusione dell'ambito territoriale oggetto di vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 13.11.1961 (pubblicato nella G.U. 29.11.1961 n. 296) e ad esclusione degli edifici posti nei centri storici frazionali classificati nella categoria di intervento 2.

Qualora l'intervento interessi un edificio soggetto al vincolo paesaggistico sopraindicato, l'ampliamento dovrà essere eseguito all'esterno dell'area assoggettata a vincolo.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, lettera c) si precisa che:

- sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 e 4 anche per gli edifici aventi caratteristiche di bene culturale o ambientale ubicati in zone diverse dalla z.t.o. A e catalogati con specifico grado di protezione dal vigente P.R.G. qualora tale grado di protezione consenta interventi di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo;
- sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 2 nella fascia di rispetto della "Via Postumia Romana" individuata nella zonizzazione di P.R.G. per il tratto stradale interessato dalla realizzazione della rotatoria e della bretella della Superstrada Pedemontana Veneta che rende di fatto non aderente il vincolo alla reale riconfigurazione della viabilità, a condizione che gli interventi siano eseguiti sul fianco o sul retro dell'edificio esistente senza sopravanzare verso la strada.

Per gli interventi su edifici appartenenti alle categorie 2, 3, 4 e 5 la possibilità di ampliamento è consentita esclusivamente con presentazione di Permesso di Costruire.

Gli interventi di ampliamento degli annessi rurali in zona agricola sono consentiti esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 44, c. 2, della L.R. 11/2004 con esclusione degli edifici con destinazione d'uso zootecnica.

In assenza di tali requisiti l'ampliamento degli annessi rurali in zona agricola dovrà essere eseguito in aderenza all'edificio esistente e non potrà essere superiore al 20% della superficie coperta dell'esistente con il limite massimo di mq 100 con esclusione degli edifici con destinazione d'uso zootecnica. In questo caso il relativo titolo abilitativo è rilasciato previa costituzione di un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione dell'unità immobiliare derivante dall'intervento di ampliamento, a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare fino al terzo grado di parentela e affinità.

Oltre tali limiti sono ammissibili gli interventi di ampliamento esclusivamente in presenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della L.R. 11/2004.

Non è consentito l'ampliamento di allevamenti zootecnici qualora l'intervento comporti la trasformazione degli stessi in allevamenti zootecnici intensivi e non è consentito l'ampliamento di allevamenti zootecnici intensivi qualora l'intervento comporti un aumento dei capi allevabili:

- nelle aree con vulnerabilità dell'acquifero elevata e media di cui all'art. 18 delle Norme Tecniche del P.A.T. e secondo l'individuazione della tavola 3 – Carta delle fragilità;
- nell'area Z.P.S. IT3240026 "Prai di Castello di Godego" e all'interno della fascia di 500 mt dal perimetro della Z.P.S. stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte dell'Assessore all' "Edilizia Privata, Bilancio e Tributi" prof. Franco Pivotti;

Dopo esauriente discussione;

Preso atto del primo emendamento proposto in seduta dai Consiglieri Pasqualotto S., Antonello B., Basso F., Battocchio I., Sartoretto S., Antonello C., Scandolaro M., allegato sub "A" alla presente delibera;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti	n. 27
Votanti	n. 27
Astenuti	n. 00
Maggioranza richiesta	n. 14
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 00

Preso atto del secondo emendamento proposto in seduta dai Consiglieri Pasqualotto S., Antonello B., Battocchio I., Sartoretto S., Antonello C., Scandolaro M., allegato sub "B" alla presente delibera;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti	n. 27
Votanti	n. 25
Astenuti	n. 02 (Gariboldi Muschietti F., Basso F.)
Maggioranza richiesta	n. 13
Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari	n. 00

approva il primo emendamento proposto dai Consiglieri Pasqualotto S., Antonello B., Basso F., Battocchio I., Sartoretto S., Antonello C., Scandolara M. (allegato sub "A") e il secondo emendamento proposto dai Consiglieri Pasqualotto S., Antonello B., Battocchio I., Sartoretto S., Antonello C., Scandolara M. (allegato sub "B").

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore che ha svolto l'istruttoria e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n. 27
Votanti	n. 27
Astenuti	n. 00
Maggioranza richiesta	n. 14
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 00

DELIBERA

- 1) - di approvare la proposta di delibera sopra esposta come emendata (allegati "A" e "B") nel corso della seduta.
- 2) - di dare atto che la discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti	n. 27
Votanti	n. 27
Astenuti	n. 00
Maggioranza richiesta	n. 16
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 00

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **Squizzato Giovanni**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Battaglia Agostino**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 11/11/2011

f.to **IL MESSO COMUNALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva il

Lì,

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Per copia conforme all'originale qui depositato.

Castelfranco Veneto, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO